

Data Articolo: 09 Aprile 2019

Autore Articolo: Massimo D'Amico

Da quest'anno è possibile effettuare donazioni alle Onlus, alle fondazioni e alle associazioni anche col proprio credito telefonico. È quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo economico con il decreto 5 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n.73 del 27 marzo 2019.

Le disposizioni attuative vanno applicate:

- agli **enti del Terzo settore** di cui all'art. 10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- alle **Associazioni di promozione sociale e alle associazioni e fondazioni riconosciute**;
- alle **cooperative sociali** *“a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”* e comunque a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I contribuenti potranno effettuare **erogazioni liberali** con riferimento sia alle attività istituzionali, sia ad una specifica campagna di raccolta fondi, in modo periodico o ricorrente. Gli enti, inoltre, potranno chiedere ai gestori telefonici una numerazione dedicata alle attività sopra descritte anche se (tali numerazioni) *“non possono essere utilizzate per sostenere iniziative promosse da organizzazioni che siano anche associazioni consumeristiche o partiti politici e movimenti di opinione, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, nonché per promuovere iniziative a sostegno di persone fisiche”*.

Ambito fiscale

Sotto il profilo tributario, il decreto del Ministero dello Sviluppo economico, nel ribadire la previsione della legge delega, precisa che *“gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”*.

Inoltre, al comma 2 dell'articolo 4, il decreto chiarisce che *“Le erogazioni liberali di cui all'art. 1, comma 49, della legge 4 agosto 2017, n. 124 non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi”*.

Ne deriva che le **erogazioni destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata** di cui all'articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle **associazioni di**

promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle **associazioni e fondazioni riconosciute** che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 **non potranno essere portate dai contribuenti né in deduzione né in detrazione** ai fini delle imposte sui redditi.

Massimo D'Amico – Centro Studi CGN